



Div. II/2/FL

Procedura di valutazione per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30.12.2010 n. 240

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168, in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche intervenute;
- VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 196 del 2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modifiche intervenute;
- VISTA la Legge 14 aprile 2004 n. 106 e il relativo D.P.R. 3 maggio 2006, n. 240;
- VISTO il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246", e successive modifiche intervenute;
- VISTO lo Statuto d'Ateneo;
- VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi di Milano;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l'art. 24, comma 6;
- VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" di cui all'art. 15 della L. 240/10;
- VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi di Milano avente ad oggetto la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, approvato con D.R. n. 1631/2018 del 20.4.2018;
- VISTA la delibera del 28.2.2017 con la quale il Consiglio di amministrazione ha fornito puntualizzazioni in merito alle cause di incompatibilità di cui all'art. 18 c. 1 lett. b) e c) della Legge 240/2010 ai fini della partecipazione alle procedure di selezione;
- VISTA la Legge 232/2016, art. 1, commi 314-337, con la quale è stato istituito il "fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza" da assegnare sulla base dei risultati della valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università;
- VISTA la ripartizione dei finanziamenti assegnati a ciascun Ateneo per i dipartimenti di eccellenza, pubblicata dal MIUR in data 10.1.2018;
- VISTA la delibera del 23.3.2018 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi ha fornito le indicazioni utili per l'emanazione di un bando a n. 1 posto di professore di I fascia, da bandire ai sensi dell'art. 24 c.6 della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 13/A1 - Economia Politica, ssd SECS-P/01 - Economia Politica;
- VISTA la delibera dell'11.4.2018, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato i piani di reclutamento di personale docente e ricercatore relativi ai fondi destinati dal MIUR per i dipartimenti di eccellenza dell'Università degli Studi di Milano;



DECRETA

Art. 1

Procedure di valutazione per la chiamata di professori di I fascia

1. È indetta la seguente procedura di valutazione per la copertura di 1 posto di professore universitario di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - Legge 240/2010:

Dipartimento di ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

Codice concorso: 3764 - n. posti: 1

Settore concorsuale: 13/A1 - Economia Politica

Profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 12

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere:

- *Copertura di insegnamenti in lingua inglese e italiana, su contenuti coerenti con il settore SECS-P/01 nei corsi di laurea triennale e magistrale di interesse per il Dipartimento.*
- *Attività di ricerca scientifica di elevata qualità internazionale, con particolare riferimento a tematiche di interesse per il Dipartimento nell'ambito del progetto finanziato dal MIUR attraverso il bando MIUR per i "Dipartimenti di Eccellenza".*

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'ammissione alle procedure

1. Alle procedure di valutazione possono partecipare esclusivamente i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Milano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del bando.
2. Non sono ammessi inoltre coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di coniugio, un rapporto di unione civile o di convivenza ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016, un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede il posto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura e dovranno, inoltre, permanere durante tutto lo svolgimento della procedura. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 3

Trasparenza

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 14.3.2013 n. 33 saranno pubblicati sul sito www.unimi.it/valcomp il presente bando di concorso, l'elenco dei candidati e il curriculum vitae di ciascuno, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei commissari, i verbali e l'esito di ciascuna procedura di valutazione.

Art. 4

Presentazione e invio per via telematica della domanda di partecipazione

1. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alle presenti procedure selettive è interamente ed esclusivamente telematica e prevede l'utilizzazione di un'applicazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

informatica disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Milano.

2. La procedura si articola in due fasi:

a) **Registrazione**

I dipendenti dell'Università degli Studi di Milano, già in possesso delle credenziali ufficiali, (nome.cognome@unimi.it + password di accesso alla posta elettronica) possono accedere alla procedura UniChiamata utilizzando tali credenziali senza necessità di nuova registrazione.

b) **Compilazione e invio della domanda di partecipazione alla procedura.**

Il candidato si collega al portale Unimi, alla pagina Web

<http://www.unimi.it/ateneo/valcomp/93684.htm>

All'interno del box relativo alla procedura per la quale si intende presentare domanda, il candidato clicca sul link "Presentazione domanda di partecipazione".

Il candidato si trova all'interno dell'applicativo UniChiamata.

Il candidato redige la domanda di partecipazione al concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, compilando l'apposito form che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione del bando della presente procedura di valutazione sul sito web di Ateneo.

Dopo aver completato la compilazione, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare digitalmente la domanda e caricare il file in formato p7m).

La mancanza della firma sulla domanda di partecipazione comporta l'esclusione dalla procedura.

Durante il periodo di presentazione della domanda l'istanza potrà essere compilata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato. La procedura informatica di presentazione delle domande e degli allegati verrà disattivata, tassativamente, il giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al form, né l'invio della domanda.

Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'upload della domanda in formato PDF o p7m e dei seguenti documenti:

- 1) copia in formato pdf di un valido documento di riconoscimento (non eccedente 1MB);
- 2) copia in formato pdf del codice fiscale (non eccedente 1MB);
- 3) curriculum vitae in formato pdf, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. A), datato, **senza alcuna firma o sigla** (non eccedente 30MB). Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;
- 4) copia in formato pdf dell'elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate con le modalità di cui al successivo art. 7 (non eccedente 1MB);
- 5) cartella compressa in formato .zip o .rar contenente le pubblicazioni in formato digitale, secondo le modalità di seguito specificate (è possibile caricare fino a 5 cartelle compresse, ognuna delle quali non deve essere eccedente i 30MB);
- 6) copia in formato pdf della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. B) attestante la conformità all'originale delle pubblicazioni (non eccedente 1MB).

3. **La presentazione della domanda si conclude scegliendo l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda"**. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato dal candidato.

4. E' possibile, dopo la conferma della presentazione della domanda, inserirne una nuova entro il termine di scadenza indicato dal bando. **Per modificare, dopo la conferma, la domanda o uno degli allegati presentati, è necessario entrare in "Annulla domanda" ed inserire la nuova domanda e gli eventuali nuovi allegati.** Anche qualora si desideri sostituire esclusivamente uno o più allegati, è necessario scaricare nuovamente la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare di nuovo digitalmente la domanda e caricare il file in formato p7m). **Per concludere le operazioni di modifica della domanda e degli eventuali allegati, è necessario scegliere l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda". In caso di mancata conferma, la presentazione della domanda risulterà annullata.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

5. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 (ora italiana) del ventunesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sul sito web d'Ateneo.
6. La procedura telematica di compilazione e invio della domanda e degli allegati deve essere completata entro le ore 12:00 (ora italiana) del ventunesimo giorno.
7. La procedura si intende completata con l'invio della domanda e degli allegati; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.
8. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno feriale utile.
9. Non sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
10. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.
11. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente procedura saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del candidato @unimi.it.
12. Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere riportati esclusivamente sul curriculum utilizzando lo schema di cui all'allegato A.
13. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 5

Esclusione dalla procedura di valutazione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di valutazione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.
3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura di valutazione, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla procedura di valutazione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 6

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di valutazione

1. I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di valutazione dovranno inviare all'Ufficio Reclutamento e Carriere personale docente e ricercatore, all'indirizzo e-mail valcomp@unimi.it, la dichiarazione di rinuncia, scansionata in formato pdf, utilizzando il facsimile allegato (All. C), corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.

Art. 7

Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate esclusivamente in formato digitale, su file formato pdf raccolti in cartelle compresse (.zip o .rar) in numero non superiore a 5 cartelle. Ciascuna cartella non deve eccedere i 30 MB.



2. Il candidato è tenuto a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare, qualora previsto dall'art. 1.
3. Sono valutabili ai fini della presente procedura di valutazione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
4. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
5. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
6. Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 8 maggio 2006 n. 252.
7. Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana o in lingua inglese. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
9. Per le procedure riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 8

Costituzione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore entro due mesi dall'assegnazione del posto, ove possibile.
2. La Commissione è costituita secondo le modalità previste dall'art. 12 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240".
3. Eventuali istanze di ricasazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Se la causa di ricasazione sopravviene dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
4. Le modifiche di stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
5. Nel caso si attivino contestualmente, e comunque nell'arco di sei mesi, più procedure di chiamata che fanno riferimento allo stesso settore concorsuale e allo stesso o agli stessi settori scientifico-disciplinari e che riguardano diversi Dipartimenti, la Commissione di selezione è unica e opera utilizzando criteri di valutazione omogenei.

Art. 9

Modalità di definizione degli standard qualitativi per la valutazione dei candidati

1. Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento all'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità al D.M. 4 agosto



2011 e agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240". Qualora le procedure di valutazione riguardino posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico-assistenziale in ambito medico e veterinario, gli standard di valutazione sono definiti anche in relazione a tale attività.

2. Sono definiti anche gli standard di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

Art. 10

Modalità di attribuzione dei punteggi

1. La Commissione di valutazione valuta i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 60 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
 - b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche delle opinioni espresse dagli studenti, ove disponibili: 30 punti;
 - c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 10 punti;
 - d) attività clinico-assistenziali, ove previste: 10 punti.

Art. 11

Valutazione della didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.
2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.
3. Le opinioni espresse dagli studenti frequentanti dei moduli o degli insegnamenti tenuti dai candidati, ove disponibili, si riferiscono alle risposte fornite alle domande sul docente contenute nei questionari raccolti per ciascun insegnamento tenuto nell'arco dell'ultimo triennio accademico. I dati relativi alle opinioni espresse dagli studenti sono forniti alla Commissione giudicatrice dagli uffici dell'Amministrazione.

Art. 12

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
 - autonomia scientifica dei candidati;
 - capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
 - organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
 - attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e



internazionali.

2. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica presentata da ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
 - originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
 - congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
 - determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
 - nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione di valutazione si avvale anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.

Art. 13

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio.

1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali, ovvero presso l'Ateneo o altri Atenei.

Art. 14

Valutazione delle attività clinico-assistenziali

1. La valutazione delle attività clinico-assistenziali è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività del candidato con il settore concorsuale oggetto della valutazione e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. Sono considerate: la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 15

Modalità di svolgimento della procedura di valutazione

1. La Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, delle attività pregresse svolte.
2. Successivamente procede all'attribuzione dei punteggi alle attività, secondo quanto indicato agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14.
3. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato o i candidati, nel caso di più posti banditi, maggiormente qualificati a ricoprire il posto o i posti oggetto della procedura.

Art. 16

Accertamento della regolarità degli atti

1. La Commissione di valutazione conclude i propri lavori entro due mesi dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.
2. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il predetto termine. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di valutazione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova.



3. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale deve provvedervi entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi, su istruttoria dei competenti Uffici. Qualora lo ritenga necessario, il Rettore, con provvedimento motivato, può rinviare gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Rettore può avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui stesso nominato, con l'incarico di esaminare in via preliminare, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti predisposti dalla Commissione medesima.
4. I candidati saranno informati dell'esito della selezione esclusivamente mediante la pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura sul portale di Ateneo, alla pagina web <http://www.unimi.it/ateneo/valcomp/93684.htm>. Dalla pubblicazione sul Portale Web d'Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti decorrono i termini per eventuali impugnative.
5. I verbali e la relazione finale redatti dalla commissione giudicatrice saranno pubblicati sul Portale Web di Ateneo.
6. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 17.

Art. 17
Chiamata

1. All'esito della procedura di valutazione, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti di valutazione da parte del Rettore, la chiamata del candidato o dei candidati selezionati per la copertura del posto o dei posti assegnatigli.
2. La chiamata è approvata dal Consiglio di amministrazione.
3. Il professore afferisce al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata.
4. Nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna delibera è tenuto a darne motivazione al Consiglio di amministrazione e non può richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di alcun posto di professore di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Art. 18
Diritti e doveri dei professori

1. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente e dal Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori.

Art. 19
Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalle leggi che ne regolano la materia.

Art. 20
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIVISIONE PERSONALE

Art. 21

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di valutazione del presente bando è il Dott. Ferdinando LACANNA - indirizzo mail: ferdinando.lacanna@unimi.it .
2. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Reclutamento e Carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-3102; e-mail: valcomp@unimi.it).

Art. 22

Pubblicizzazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

IL RETTORE
f.to Vago